

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Regime del riallineamento: estensione ancora non utilizzabile

di Domenico Santoro, Gianluca Cristofori

Come noto, con l'introduzione dei **commi 10-bis e 10-ter** all'[articolo 15 D.L. 185/2008](#) è stata regolamentata la possibilità di “**affrancare**” ai fini fiscali i valori relativi ad **avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali** iscritti nel bilancio consolidato, purché riferibili ai **maggiori valori contabili** delle **partecipazioni di controllo** acquisite e iscritte nel bilancio di esercizio per effetto di **operazioni straordinarie o traslative**.

Tale possibilità è stata riconosciuta a beneficio di coloro che avessero iscritto nel **bilancio individuale** una **partecipazione di controllo** per effetto di un'**operazione straordinaria o traslativa**, ovverosia, stando a quanto previsto dal **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 77035 del 06.06.2014**:

- (a) incorporanti o risultanti dalla **fusione** in operazioni di fusione;
- (b) beneficiari in operazioni di **scissione**;
- (c) **conferitari** in operazioni di **conferimento** d'azienda;
- (d) **conferitari** in operazioni di **conferimento** di partecipazioni di controllo ai sensi dell'[articolo 175 Tuir](#);
- (e) **conferitari** in ipotesi di scambio di partecipazioni mediante **conferimento** ai sensi dell'[articolo 177 Tuir](#);
- (f) cessionari in ipotesi di **compravendita di partecipazione di controllo**;
- (g) cessionari in ipotesi di **compravendita d'azienda**, che includa partecipazioni di controllo;
- (h) scambianti che, per effetto di **operazioni di scambio di partecipazioni** mediante permuta ai sensi dell'[articolo 177 Tuir](#), ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
- (i) **soci** che, per effetto del rapporto di concambio, ricevono una partecipazione di controllo a seguito di un'operazione di fusione o scissione;
- (j) **conferenti** che ricevono una partecipazione di controllo in operazioni di conferimento di azienda;

(k) conferenti che, per effetto di operazioni di **conferimento di partecipazioni di controllo** ai sensi dell'[articolo 175 Tuir](#), ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;

(l) conferenti che, per effetto di operazioni di **scambio di partecipazioni** mediante conferimento ai sensi dell'[articolo 177 Tuir](#), ricevono a loro volta una partecipazione di controllo.

In merito, la **Direzione Regionale del Veneto**, in una recente risposta a un'**istanza di interpello** non confluìta in risoluzione, ha ritenuto che, in linea generale, “*le operazioni che non sono riconducibili a quelle tassativamente elencate e previste a tal fine dalla citata normativa non possono essere incluse nell’ambito applicativo del regime in argomento*”, lasciando così intendere che l’acquisto di una **partecipazione di minoranza** in una società cui faccia seguito, a breve distanza di tempo, un **aumento del capitale** sociale della stessa **riservato** all’acquirente, non sarebbe un’operazione potenzialmente annoverabile tra quelle che consentono di avvalersi del **regime del “riallineamento” delle partecipazioni di controllo**, nonostante – almeno sotto l’aspetto **sostanziale** – non parrebbero esservi particolari differenze rispetto all’operazione di acquisto “diretto” di una **partecipazione di controllo**.

Come noto, inoltre, con le modifiche recate dalla **Legge di Bilancio 2018** ([articolo 1, commi 81-83, L. 205/2017](#)) è stato ampliato l’ambito oggettivo di applicazione del citato regime, al fine di ricomprendervi anche **l’acquisto di partecipazioni di controllo in società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia** (ambito di applicazione prima invece limitato, per le società estere, alle sole **partecipazioni di controllo** in società che avessero radicato nel territorio dello Stato una **stabile organizzazione**).

Per effetto della novella normativa, quindi, dovrebbe essere possibile “**affrancare**”, previo pagamento dell’imposta sostitutiva all’uopo prevista nella misura del 16%, i **maggiori valori** emersi a seguito dell’acquisizione di una partecipazione di controllo in una società non residente, anche nel caso in cui questa **non avesse alcun legame con il territorio dello Stato**, purché i maggiori valori oggetto di **riallineamento** siano iscritti nel bilancio consolidato della società residente e attribuiti ad **avviamento, marchi** d’impresa o altre **attività immateriali**.

Occorre, tuttavia, segnalare che tale **estensione del regime del riallineamento** alle partecipazioni di controllo in **società non residenti prive di stabile organizzazione nel territorio italiano** è di fatto ancora **inutilizzabile**, nonostante la novella recata dalla **Legge di Bilancio 2018** consenta di avvalersene già con riferimento agli acquisti perfezionati a partire dal **2017** (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), limitatamente ai disallineamenti ancora esistenti.

Stando a quanto precisato dalla **Direzione Regionale del Veneto** in una recente risposta a un’istanza di interpello non confluìta in risoluzione, la **concreta fruibilità di tale regime** con riguardo alle partecipazioni di controllo in società non residenti prive di stabile organizzazione nel territorio italiano sarebbe infatti subordinata all’adozione delle **disposizioni di attuazione** idonee ad “*evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento*”; disposizioni che, tuttavia, avrebbero dovuto essere adottate con

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate **entro 180 giorni** dalla data di entrata in vigore della **L. 205/2017**, ovvero entro il **30 giugno 2018**, termine ormai **già ampiamente decorso**, così vanificando le intenzioni di quanti *medio tempore* avessero inteso fruire del regime.

L'auspicio, pertanto, è che tali **disposizioni di attuazione** possano essere **adottate quanto prima**, così da consentire ai contribuenti di potersi **avvalere** di un regime – **normativamente già in vigore e applicabile sin dagli acquisti di partecipazioni di controllo in società estere prive di stabili organizzazioni in Italia** perfezionati nel corso dell'annualità d'imposta **2017** (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) – reso, tuttavia, **temporaneamente inutilizzabile** a causa della mancata emanazione del succitato provvedimento direttoriale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione
**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)